



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 novembre 2023
(OR. en)

15256/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0390 (NLE)**

**TRANS 495
COWEB 140**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 693 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento all'introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 693 final.

All.: COM(2023) 693 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.11.2023
COM(2023) 693 final

2023/0390 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento all'introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento all'introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("segretariato permanente") invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima.

In sostanza, la proposta di modifica delle norme è volta ad aumentare da uno a due il numero di partecipanti destinatari del sostegno per istituzione delegante per determinati eventi incentrati sullo sviluppo di capacità e introdurrà un'indennità giornaliera equivalente a quella applicabile al personale del TCT. La decisione prevista del comitato direttivo regionale introdurrà pertanto un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima. La presente decisione sostituirà i regolamenti adottati conformemente alle decisioni n. 2020/05¹ e n. 2021/2² del comitato direttivo regionale.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il 1° maggio 2019 la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo* (di seguito "Kosovo"), il Montenegro e la Repubblica di Serbia hanno ratificato il TCT. L'Unione europea è parte del TCT, poiché il 4 marzo 2019 ha adottato una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti³. Il TCT è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

2.2 Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT come responsabile della gestione del TCT e della sua corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare, il comitato direttivo regionale:

- a) prepara il lavoro del consiglio ministeriale,
- b) decide sull'istituzione di comitati tecnici,
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT,
- d) per quanto riguarda atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT,

¹ Concernente il regolamento relativo al rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni in qualità di esperti.

² Sul regolamento relativo al rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

³ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale,
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente,
- g) fissa i regolamenti del segretariato permanente,
- h) può sottoporre a revisione, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio,
- i) adotta il bilancio annuale del TCT,
- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione,
- k) prende decisioni su controversie sottoposte dalle parti contraenti,
- l) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso,
- m) adotta relazioni annuali sottoposte al consiglio ministeriale sull'attuazione della rete globale,
- n) in relazione a taluni atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3 Bilancio e regole finanziarie

Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V del TCT. La quota dell'Unione ammonta all'80 % del bilancio, mentre il restante 20 % è a carico delle parti dell'Europa sudorientale.

Il 15 dicembre 2022 il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti ha adottato le regole finanziarie e le procedure di audit riviste applicabili alla Comunità dei trasporti.

Le regole finanziarie consentono al direttore del segretariato permanente di attuare il bilancio della Comunità dei trasporti in conformità all'articolo 36 del TCT.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Alcune delle parti dell'Europa sudorientale hanno in precedenza segnalato difficoltà a partecipare a diversi eventi e riunioni ufficiali del TCT a causa delle restrizioni governative sulle spese di viaggio. In molti casi, ciò ha comportato l'impossibilità di garantire la presenza fisica alle riunioni. Inoltre la struttura istituzionale e la ripartizione delle responsabilità in seno ad alcune delle parti dell'Europa sudorientale rendono talvolta necessaria la partecipazione di più di un rappresentante per istituzione delegante.

Le restrizioni governative sulle spese di viaggio in seno alle parti dell'Europa sudorientale hanno comportato anche un notevole onere amministrativo supplementare per il segretariato permanente, dato che la maggioranza delle parti dell'Europa sudorientale partecipa a eventi

che richiedono, per la partecipazione, deroghe e pagamenti anticipati, con la conseguenza che il segretariato permanente provvede in anticipo all'organizzazione del viaggio e dell'alloggio.

Le modifiche previste alle norme in materia di rimborso attualmente applicabili comprendono una proposta volta ad aumentare da uno a due il numero di partecipanti destinatari del sostegno per istituzione delegante per determinati eventi incentrati sullo sviluppo di capacità, nonché l'armonizzazione delle norme applicabili agli esperti esterni e ai partecipanti delle parti dell'Europa sudorientale, compresa l'introduzione di un'indennità giornaliera equivalente a quella applicabile al personale del TCT. L'introduzione di un'indennità giornaliera dovrebbe inoltre ridurre l'onere amministrativo per il segretariato permanente, che non dovrebbe più prenotare in anticipo il viaggio e/o l'alloggio per conto dei partecipanti delle parti dell'Europa sudorientale.

L'adozione della decisione prevista da parte del comitato direttivo regionale è pertanto necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e del corretto funzionamento del segretariato permanente e degli organi della Comunità dei trasporti. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione sulla decisione prevista.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT⁴.

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

L'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti. Ciò è dovuto al fatto che, conformemente all'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo regionale ha il potere di adottare una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio. A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti.

⁴ COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale".

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Gli atti previsti sono necessari per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la loro natura orizzontale, gli atti previsti contemplano pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.4. Pubblicazione dell'atto previsto

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento all'introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il TCT è stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019⁶ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (2) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT. Conformemente all'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo può adottare decisioni in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio.
- (3) Il comitato direttivo regionale dovrebbe adottare una decisione sull'introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima. La presente decisione sostituirà i regolamenti adottati conformemente alle decisioni n. 2020/05⁷ e n. 2021/2⁸ del comitato direttivo regionale.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
- (5) Poiché tale decisione è necessaria per il buon funzionamento del segretariato permanente e degli organismi della Comunità dei trasporti, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale per quanto riguarda la sua adozione.

⁶ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

⁷ Concernente il regolamento relativo al rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni in qualità di esperti.

⁸ Sul regolamento relativo al rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla decisione relativa all'introduzione di un insieme comune di norme sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima, che sostituirà i regolamenti adottati conformemente alle decisioni n. 2020/05 e n. 2021/2 del comitato direttivo regionale, si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*